



## **SOCIETA' ITALIANA DI FLEBOLOGIA**

In data 06 ottobre 2023, l'Assemblea Straordinaria, riunita in Santa Trada di Cannitello, Villa San Giovanni (RC), ha deliberato sulle modifiche dello Statuto allegato all'Atto di Costituzione del 14 marzo 1986 repertorio 97814, notaio Alberto Carli (Siena)

### **STATUTO**

#### **Art.1 – COSTITUZIONE**

L'Associazione Scientifica "Società Italiana di Flebologia" di seguito denominata anche SIF, è stata fondata dal Dott. Giuseppe Genovese insieme ai Dott.ri Carlo Usala, Fabio Tosoni, Brunetta Lucia Castellana, Roberto Amoretti, Giulio Cantoreggi, Fernando Druetta, in data 14 Marzo 1986, Atto di Costituzione stilato dal Notaio Dott. Alberto Carli in Siena, repertorio n° 97814.

La SIF è apolitica e apartitica. L'Associazione e i propri legali rappresentanti perseguono le finalità dell'Associazione con autonomia e indipendenza e non esercitano attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) anche per il tramite di società commerciali partecipate (o controllate) dall'Associazione. A tal fine, con riferimento ai rapporti economici con terzi necessari per lo svolgimento del predetto programma, evitano ogni possibile conflitto di interesse che possa turbare il predetto principio di autonomia e indipendenza.

La SIF non ha scopi di lucro. Non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

#### **Art. 2 – SEDE**

La SIF ha sede legale presso la sede del Presidente in carica.

La Segreteria dell'Associazione sarà scelta e/o rinnovata dal Consiglio Direttivo eletto.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire altre sedi a carattere scientifico-amministrative in Italia e all'Estero.

### **Art. 3 – SCOPI**

La SIF ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo delle conoscenze nel campo della Flebologia e Linfologia, sia in senso preventivo che diagnostico, terapeutico o riabilitativo, in ambito sia medico che chirurgico, attraverso qualsiasi strumento idoneo.

La SIF ha altresì lo scopo di promuovere o di finanziare l'attività scientifica e di ricerca nel campo della Flebo-Linfologia, promossa da Enti di cui all'art. 10.1, lettera a) n.11 del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, nonché l'insegnamento delle discipline afferenti alla Flebologia e alla Linfologia.

Inoltre, ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche, assume anche la configurazione giuridica di Ente che intende promuovere le proprie attività istituzionali non solo in prospettiva nazionale ma anche nella Comunità Europea ed Internazionale. La SIF pubblica e aggiorna costantemente l'attività scientifica attraverso il proprio sito web. Inoltre identifica, come definito dal regolamento, l'Organo o gli Organi ufficiali di stampa cui è affidato il compito di raccogliere e pubblicare i contributi scientifici nell'ambito della Flebologia e della Linfologia.

### **Art. 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Nell'ambito degli scopi del precedente articolo la SIF può:

- organizzare corsi, convegni, congressi, seminari e giornate di studio, gestiti per la parte scientifica e/o organizzativa dallo stesso Consiglio Direttivo o da Soci da esso delegati. Tali iniziative possono svolgersi su tutto il territorio nazionale e all'estero, sia in forma residenziale che a distanza;
- promuovere e mantenere un rapporto permanente con Università, Istituti Scientifici, Centri di Studio e Istituzioni Italiane od Estere;
- essere interlocutore di Istituzioni, Organismi, Enti Pubblici interessati alla formulazione di leggi, orientamenti e direttive tecniche inerenti i temi istituzionali dell'Associazione (Ministero della Salute, Aziende Sanitarie, Regioni et al.);
- partecipare, in collaborazione con l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali e/o altre organizzazioni, all'elaborazione di Linee Guida e norme di Buona Pratica Clinica inerenti ai temi d'interesse dell'Associazione;
- dotarsi di sistemi di verifica di qualità;
- favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci, promuovendo opportune iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l'erogazione di eventi formativi nell'ambito del programma di Educazione continua in medicina (ECM);
- elaborare linee guida, trials e ricerche scientifiche anche in collaborazione con Agenzie regionali,
- Società scientifiche ed altri Enti, Organismi od Istituzioni;
- assumere qualunque iniziativa atta a raggiungere gli scopi istituzionali;
- curare e pubblicare opere di rilevanza scientifica.

La SIF potrà esercitare, esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), ogni altra attività anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

La SIF svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni.

La SIF e tutti i singoli associati assumono come principio fondamentale, sia nello svolgimento della attività professionale, sia nell'esercizio delle cariche sociali, l'assenza di ogni situazione di conflitto di interessi e di incompatibilità prevista dal Codice etico, in applicazione di quanto anche previsto dall'ordinamento giuridico vigente.

Ciascun Socio ordinario può assumere una sola carica sociale all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 5 - DURATA**

La durata della SIF è illimitata.

#### **Art. 6 – SOCI**

Possono diventare Soci della SIF, senza limitazione alcuna, tutti gli Operatori Sanitari (Medici, Laureati in Scienze Infermieristiche, Laureati in Scienze Farmaceutiche e Biomediche, Diplomatici nelle altre professioni Sanitarie assimilabili), italiani e stranieri che, per studio o lavoro siano interessati all'attività e/o alla disciplina delle malattie del sistema venoso e linfatico e che operano in strutture e settori di attività del S.S.N. (quali Aziende ospedaliere, Aziende Sanitarie, Strutture a direzione universitaria, IRCCS, Ospedali classificati, Strutture accreditate con il S.S.N.) o in regime libero-professionale ovvero nel privato.

Tutti i Soci hanno medesimi diritti.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la trasmissibilità della quota e della qualità di Socio.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto al voto e sono eleggibili a tutte le cariche dell'Associazione.

I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, del regolamento, delle delibere sociali, nonché del codice etico adottato. La violazione del codice etico costituisce violazione dei doveri dei soci sottoposta a valutazione del collegio dei probiviri. I Soci sono tenuti, altresì, ad assumere espressa dichiarazione di conflitti di interesse secondo quanto stabilito dal codice etico e dalle norme vigenti in materia e dalle linee guida di comportamento definite dagli Enti preposti. In particolare costituisce conflitto di interesse porre atti o fatti che possano far insorgere un interesse personale o professionale in contrasto con l'imparzialità e indipendenza richiesta, per la qualità di Socio o per l'incarico sociale assunto, dal presente statuto e dal codice etico.

L'accertamento delle violazioni e dell'esistenza di un eventuale conflitto di interesse è demandato al collegio dei probiviri.

Le cariche associative negli organi direttivi sono incompatibili:

- con tutti gli incarichi sindacali direttivi a livello nazionale;
- con le cariche direttive in associazioni aventi interessi conflittuali diretti o indiretti con la SIF.

#### **Art. 6.1 - CATEGORIE DEI SOCI**

I Soci si dividono in:

- **Soci Fondatori:** sono le persone che hanno partecipato, il 14 marzo del 1986 a Siena, alla creazione della SIF e sono riportati nell'Atto Costitutivo di cui questo Statuto è parte integrante. Sono esentati dal pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto.
- **Soci Ordinari:** persone fisiche che svolgono nel campo medico e delle professioni sanitarie una documentata attività concernente la prevenzione, la diagnostica, la terapia, la riabilitazione nel campo delle malattie del sistema venoso e linfatico. Sono tenuti al pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto.
- **Soci Onorari:** persone fisiche alle quali il Consiglio Direttivo riconosce di essersi distinte in modo particolare e di aver contribuito in maniera significativa a migliorare le conoscenze nel campo flebo-linfologico. Sono esentati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.

### **Art. 6.2 - QUOTE DEI SOCI**

I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota annuale stabilita nella misura e nelle modalità dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota annuale è elemento indispensabile per partecipare alle attività della SIF (Corsi, Assemblee, Votazione etc.). In caso di mancato versamento per due anni consecutivi i Soci sono considerati decaduti.

### **Art. 6.3 - RECESSO DEI SOCI**

Il Socio può, in ogni momento, recedere dalla SIF dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso è effettivo dalla data della comunicazione e non dà luogo al rimborso della quota.

### **Art. 6.4 - RADIAZIONE DEI SOCI**

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probi Viri, può procedere alla radiazione di un Socio per violazioni gravi dei doveri di Socio, così come definiti nel Codice etico e nel Regolamento. Un Socio radiato perde qualunque diritto nei confronti della SIF.

### **Art. 7 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della SIF è costituito dalle somme messe inizialmente a disposizione dai Soci Fondatori, nonché dalle quote associative versate annualmente dai Soci. Il patrimonio può essere incrementato dalle eventuali donazioni pubbliche o private, da ogni altro bene mobile o immobile acquistato o donato o lasciato in eredità alla SIF.

### **Art. 8 - FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITA'**

La SIF provvede allo sviluppo della propria attività con i mezzi che le derivano dalle quote associative, dal proprio patrimonio e dalle sue eventuali rendite, dai proventi delle proprie iniziative, dalle oblazioni e donazioni.

La SIF non può, durante la sua vita, distribuire utili o avanzi di gestione, salvo la destinazione non sia imposta per legge. Le cariche societarie non danno diritto ad emolumenti, ma solo al rimborso delle spese documentate nei limiti preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 9 - ORGANI DELLA SIF**

Le cariche associative negli organi direttivi sono incompatibili:

- con tutti gli incarichi politici e amministrativi a livello nazionale e/o locale;
- con attività imprenditoriali o che possano determinare un conflitto di interesse secondo quanto dal presente statuto. L'accertamento di una qualsiasi violazione relativa a quanto enunciato nel presente articolo comporta, per l'autore della violazione stessa, l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale.

L'accertamento di un eventuale conflitto di interesse è demandato al Collegio dei Probiviri.

Sono organi della SIF:

Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Soci

Il Collegio dei Probi Viri

Il Gruppo SIF-Giovani

La Consulta delle Professioni Sanitarie

Il Comitato Scientifico.

Per tutte le cariche elettive e non i candidati non dovranno aver subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione o avere in corso deferimenti al Collegio dei Probiviri. In caso di condanna passata in giudicato i Soci decadranno automaticamente dalla loro carica.

## **Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è composto da sedici membri, oltre al Presidente Onorario, al Presidente Fondatore ed al Past President. I membri eletti devono essere Soci dell'Assemblea da almeno un anno solare. Nel Consiglio Direttivo devono essere nominati almeno la metà di libero-professionisti che non svolgano lavoro dipendente.

Del Consiglio Direttivo possono far parte anche soggetti non medici, ma appartenenti alle Professioni Sanitarie di cui all'art. 6. La quota totale di appartenenti alle Professioni Sanitarie di ruolo non medico, all'interno del Consiglio Direttivo, non può superare il numero di 1 (uno). Per far parte del Consiglio Direttivo è fatto obbligo, per l'appartenente alle Professioni Sanitarie di ruolo non medico, di essere iscritto al relativo Ordine professionale.

I consiglieri non hanno diritto ad alcuna retribuzione in ragione del loro incarico.

## **Art. 10.1 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi: la norma non ha valore retroattivo, ma a valere dalle elezioni del 2017. In caso di morte o dimissione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Qualora il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di due terzi, l'intero Consiglio decade e si dovrà procedere ad una nuova elezione.

I Consiglieri devono avere e mantenere i caratteri di autonomia e indipendenza, anche rispetto all'esercizio di attività imprenditoriali o alla partecipazione ad esse, obbligandosi a comprovare ciò mediante apposita dichiarazione periodica.

## **Art. 10.2 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- elegge il Presidente;
- programma l'attività della SIF sulla base degli scopi per cui è stata costituita;
- delibera l'ammissione dei Soci;
- emana regolamenti di esecuzione del presente statuto;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo, ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le modalità di utilizzazione delle eventuali rendite del patrimonio e delle quote associative per gli scopi di pubblica utilità propri della SIF;
- delibera l'acquisto, la vendita e la gestione di tutti i beni mobili o immobili che costituiscono il patrimonio oltre ad accettare lasciti, erogazioni, eredità;
- delibera eventuali rimborsi di spese;
- delibera sulla eventuale costituzione di specifici Gruppi di lavoro;
- delibera ogni ulteriore iniziativa volta all'espansione sul territorio della SIF;
- delibera su convegni, congressi, corsi, seminari, giornate di studio con lo scopo di offrire ai Soci la possibilità di un approfondimento sui temi per i quali la SIF è stata costituita;
- cura e propone eventuali premi e concorsi;
- sovrintende all'aggiornamento del sito web istituzionale e alla pubblicazione dei lavori di natura scientifica sia sul sito istituzionale che sulla rivista scientifica ufficiale della Società;
- regola le ipotesi di conflitto d'interesse e demanda l'accertamento al Collegio dei Probiviri; convoca l'Assemblea dei Soci.

## **Art. 10.3- RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogni volta il Presidente lo reputi necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Segretario Generale su ordine del Presidente con invio scritto o con e-mail o altro mezzo ritenuto opportuno almeno 15 giorni prima della riunione.

La convocazione deve contenere l'ora, il giorno, il mese e il luogo della riunione oltre ad un dettagliato ordine del giorno. La riunione è valida quando è presente la metà più uno dei Consiglieri. Le assenze giustificate abbassano il numero legale.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per questioni semplici o per quesiti discussi già nel Consiglio Direttivo, ma mancanti di informazioni o di chiarimenti aggiuntivi (con incarico del Presidente a chiedere il voto) è valido anche il voto telematico con sistema certificato. Valgono le stesse maggioranze descritte sopra. A maggioranza il CD può scegliere di riunirsi in videoconferenza.

In casi gravissimi, chiaramente documentati, la convocazione può essere fatta entro 24 ore con sistemi che permettano di verificare che ogni Consigliere sia stato avvisato.

Un Consigliere decade dall'incarico nel caso in cui sia assente ingiustificato per due volte consecutive.

I verbali delle delibere consiliari devono essere trascritti a cura del Segretario Generale, in ordine cronologico, su apposito registro in formato PDF non modificabile e devono essere sottoscritti dal Presidente.

#### **Art. 10.4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si compone delle seguenti figure:

- Il Presidente
- Il Presidente Fondatore
- Il Past President
- Il Presidente Onorario
- Due Vice Presidenti
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere
- I Consiglieri eletti dall'Assemblea di cui un rappresentante del Gruppo Sif Giovani ed un rappresentante della Consulta delle Professioni Sanitarie

#### **Art. 11 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, con delibera approvata con voto favorevole a maggioranza semplice. La carica ha durata di due anni; non è immediatamente rieleggibile ed assumerà la carica di Past President nel successivo Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Presidente nomina i Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Il Presidente e tutti coloro che ricoprono incarichi di responsabilità perdono il proprio mandato per: dimissioni, impedimento permanente, abuso di potere, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un terzo dei membri e con votazione favorevole di almeno due terzi degli stessi.

#### **Art. 11.1 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione. Inoltre:

- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee proponendo le materie da trattare e provvede all'esecuzione delle relative delibere.
- Nomina i Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.
- Firma gli atti ufficiali.
- Sovrintende al buon andamento amministrativo.
- Garantisce l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
- Cura l'immagine della Società, la rappresenta col Presidente Fondatore e la tutela nei confronti di terzi nelle sedi ritenute opportune.
- Nomina i rappresentanti Regionali, sentito il Consiglio Direttivo ed il Presidente Fondatore.
- Assegna a ciascun Consigliere incarichi ritenuti utili per l'attività della SIF.

## **Art. 12 - PRESIDENTE FONDATORE**

Il Presidente Fondatore, nella figura del Prof. Giuseppe Genovese, primo Presidente della SIF, è figura rappresentativa della Società.

### **Art. 12.1 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE FONDATORE**

Il Presidente Fondatore è membro permanente del Consiglio Direttivo, ha diritto di voto.

### **Art. 12.2 - PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci per meriti storico-scientifici svolti verso la SIF.

### **Art. 12.3 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario è membro permanente del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

## **Art. 13 - I VICEPRESIDENTI**

I Vicepresidenti vengono nominati dal Presidente, collaborano alle iniziative proposte dal Presidente e si adoperano per garantire il miglior successo delle iniziative intraprese per i fini istituzionali della SIF.

Sostituiscono alternativamente il Presidente iniziando dal Vicepresidente più anziano in caso di impedimento dello stesso. Rappresentano il Presidente e la Società agli eventi congressuali.

## **Art. 14 - IL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente e mantiene i rapporti tra il Consiglio Direttivo e i Soci. Ha l'obbligo di tenere aggiornato il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendo il testo, volta per volta dopo averlo posto alla firma del Presidente.

Il testo del Verbale dovrà essere approvato alla prima riunione del Consiglio Direttivo successivo. Deve inviare integralmente il Verbale dell'Assemblea a ogni Socio, entro due mesi dalla data dello svolgimento dell'Assemblea. Assiste il Presidente in tutti i lavori amministrativi ed organizzativi.

## **Art. 14.1 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente e sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative della SIF, compiendo, in esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo, ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che si renda necessaria per il buon funzionamento della SIF, ivi compresa l'apertura di conti correnti sui quali ha potere di firma per la durata del mandato. Il resoconto finanziario deve essere presentato all'Assemblea ogni anno per la ratifica.

## **Art. 15 – LA CONSULTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Mediante elezioni da eseguirsi in contemporanea col rinnovo del Direttivo si creerà una Consulta per diverse specialità (farmacisti, podologi, fisioterapisti, infermieri, etc.) formata in totale da tre componenti, indicati dalle relative figure professionali.

Nel Consiglio Direttivo viene riservato un posto al rappresentante della Consulta delle Professioni Sanitarie.

## **Art. 16 - L' ASSEMBLEA DEI SOCI**

Partecipano all'Assemblea i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, iscritti da almeno 6 mesi, in regola con il versamento della quota sociale, nonché i Soci Onorari che però non hanno diritto di voto.

Il Socio può farsi rappresentare, previa delega scritta su carta intestata o su apposito modulo, da altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

### **Art. 16.1 - COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SIF o, in sua mancanza, da un Vice Presidente o dal membro più anziano presente nel Consiglio Direttivo.

Chi presiede deve:

- verificare la validità dell'Assemblea (numero dei presenti con diritto di voto);
- eleggerne il Segretario (di regola, se presente, il Segretario Generale);
- redigere un verbale, da lui firmato insieme al Segretario, alla fine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Il verbale dovrà essere inviato a tutti i soci entro 2 mesi dallo svolgimento dell'Assemblea per permettere eventuali osservazioni o correzioni che saranno verbalizzate all'Assemblea successiva.

### **Art. 16.2 - FUNZIONI DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si deve riunire, in sede ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; approvare la relazione sull'attività della SIF e il rendiconto economico; stabilire la quota sociale; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; eleggere i componenti del Collegio dei Probi Viri.

### **Art. 16.3 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

## **ASSEMBLEA ORDINARIA**

La Convocazione deve essere fatta almeno una volta all'anno, a cura del Segretario Generale, mediante lettera raccomandata, e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo inviato ai Soci almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In tale comunicazione dovranno essere specificati: l'ora, il giorno, il mese, il luogo di svolgimento ed un dettagliato ordine del giorno. Dovrà inoltre essere indicato l'orario della prima e della seconda convocazione.

Perché l'Assemblea sia valida, in prima convocazione, deve essere presente la metà dei Soci più uno avente diritto al voto. In seconda convocazione qualunque numero dei Soci aventi diritto al voto la rende valida.

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

È convocata con le medesime norme di quella ordinaria. Delibera su: modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto; lo scioglimento della SIF e la destinazione del suo patrimonio.

L'approvazione delle delibere avviene per votazione e richiede la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e la maggioranza relativa in seconda convocazione.

Oltre che dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata e sottoscritta da un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Durante le sedute delle Assemblee è redatto un verbale, a cura del Segretario Generale e che, unitamente al Presidente, lo sottoscrive.

## **Art. 16.4 - COMMISSIONE ELETTORALE**

In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente in carica costituisce la Commissione Elettorale composta da: un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.

Della commissione devono far parte almeno due Membri del precedente Consiglio Direttivo. La commissione ha il compito di:

- Spiegare le regole della votazione.
- Consegnare le schede elettorali, in precedenza preparate e firmate dal Presidente della Commissione, su cui ciascun Socio avente diritto di voto potrà esprimere un numero di preferenze inferiore o superiore al numero dei membri del Consiglio.

La durata di apertura del seggio elettorale deve essere indicata nell'ordine del giorno della convocazione e non deve essere inferiore alle due ore. Terminata la raccolta delle schede, si procede immediatamente allo spoglio e alla relativa graduatoria. Verificata la correttezza dello spoglio, si giunge alla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione alla Società.

L'elenco degli eletti va immediatamente reso noto e comunicato entro breve tempo a tutti i Soci mediante e-mail. I Consiglieri eletti dovranno entro 24 ore dall'esito della votazione comunicare l'eventuale rinuncia all'incarico, che altrimenti si intende tacitamente accettato.

Il Presidente ed il Presidente Fondatore convocano la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalle elezioni.

Durante la prima riunione del nuovo Direttivo viene eletto il nuovo Presidente cui compete procedere all'elezione delle figure che costituiscono la realtà direttiva della Società (Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere).

#### **Art. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI**

Il Collegio dei Probi Viri, composto da tre Soci nominati dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dirime le controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e la SIF. In tale ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse in Assemblea. E' garante del comportamento etico dei rappresentanti della SIF e di tutti gli associati. Può essere convocato dal Presidente previo consenso del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 – GRUPPO SIF-GIOVANI**

Nel Consiglio Direttivo viene riservato un posto al rappresentante del gruppo SIF-Giovani, che eleggono una rappresentanza ed un coordinamento secondo le regole previste dal regolamento.

Le attività e gli obiettivi di questo gruppo sono altresì descritti nel Regolamento. La SIF si impegna di supportare l'attività di questo gruppo con varie attività promozionali e scientifiche, regolate anch'esse dal Regolamento.

#### **Art. 19 – COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, tenendo conto degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il numero dei membri del comitato, e i criteri di selezione degli stessi, sono esplicitati nel regolamento dell'Associazione, in coerenza con quanto sopra.

Il Comitato Scientifico dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, individuando personalità di particolare prestigio professionale e scientifico.

Sono ulteriori compiti del Comitato Scientifico:

- La programmazione e la scelta dei contenuti scientifici delle attività di formazione e aggiornamento promosse dall'Associazione;
- La gestione delle esigenze di formazione e aggiornamento e della attribuzione dei crediti formativi secondo il sistema ECM.

#### **Art. 20 - PATROCINIO**

Ciascun Socio in regola può chiedere alla SIF il patrocinio per eventi da lui organizzati.

Si rimandano al Regolamento allegato le modalità di richiesta.

#### **Art. 21 – SEZIONI REGIONALI**

Poiché la forza di una Società è tanto più grande quanto più essa è radicata sul territorio nazionale, in base alle norme relative alle Società Scientifiche definite dal Ministero della Salute, vengono istituite le Sezioni Regionali della SIF.

Si rimandano al Regolamento le norme costitutive e di funzionamento.

#### **Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELLA SIF**

Sono cause di scioglimento della SIF:

La sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli scopi.

La sopravvenuta perdita di utilità sociale degli scopi.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o del 30% (trenta per cento) dei Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 23 – LEGALI RAPPRESENTANTI**

Non potranno assumere la carica di legali rappresentanti gli amministratori e i candidati a tutte le cariche elettive che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della SIF. In caso di condanna passata in giudicato i soci decadranno automaticamente dalla loro carica.

#### **Art. 24 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti Leggi in materia.

Eventuali disposizioni che risultassero in contrasto con la L. n. 24/2017 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi automaticamente modificate.